



IL DIRETTORE TECNICO

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai Responsabili dei Servizi territoriali

OGGETTO: Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*. Prime indicazioni operative.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8.8.2025 del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*, in vigore dal 9 agosto, si rendono le seguenti prime indicazioni con riferimento alle norme di specifico interesse per l'Agenzia.

Con il dichiarato intento di potenziare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, la nuova normativa ha, tra l'altro, apportato modifiche e integrazione al D.lgs. 152/2006, inasprendo le sanzioni sia penali che amministrative e introducendo nuove fattispecie delittuose e circostanze aggravanti.

Nella tabella allegata alla presente sono riportati gli articoli del D.lgs. 152/2006 modificati o di nuova introduzione accompagnati da una breve sintesi delle novità introdotte e dalla indicazione in ordine all'applicabilità o meno della procedura estintiva di cui agli artt. 318 bis e segg. del Dlgs. 152/2006.

In particolare si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Applicabilità procedura estintiva

Tutte le fattispecie di reato oggetto della riforma - tranne l'abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) che è rimasto una contravvenzione, purché non commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis comma 2) e al di fuori dei casi particolari di cui all'art. 255 bis - sono qualificabili come delitti, con conseguente non applicabilità della procedura estintiva.

Regime transitorio

In mancanza di una disposizione transitoria all'interno del decreto-legge, si applicano le norme generali in materia di successione di leggi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" premesse al codice civile, *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"* (cfr. anche art. 2 comma 1 c.p. e art. 1 L. 689/1981).

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Tale norma incontra deroghe nel solo ambito penale con riferimento a successive depenalizzazioni o a nuove norme più favorevoli al reo, entrambe però non sono presenti nel testo del decreto legge in oggetto.

Pertanto, per tutti i fatti commessi prima del 9 agosto 2025, anche qualora accertati successivamente, continua ad applicarsi in ogni caso la normativa precedente.

Vigenza del DL 116/2025

Il decreto è in vigore dal 9 agosto 2025 ed entro sessanta giorni potrà essere convertito in legge, anche, eventualmente, con modificazioni; in caso contrario perderà invece efficacia.

Si rimanda pertanto ogni opportuno approfondimento in data successiva al prossimo 8 ottobre.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni d'Amore
(firmato digitalmente)

F.M.

Interna: AOO ARPA, N. Prot. 00077438 del 04/09/2025

2.v, 1.v, 8.v, B108AL0701C/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do, ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Articoli del Dlgs 152/2006 modificati o inseriti dal DL 116/2025 (in grassetto le norme modificate o introdotte ex novo)	Sintesi delle novità e osservazioni/ indicazioni sull'applicabilità della procedura estintiva ex art 318-bis D.lgs 152/2006
Art. 212 ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI È stato inserito il comma 19 ter: Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reinscrizione prima che siano trascorsi due anni.	In quanto sanzione accessoria è applicata dall'Autorità giudiziaria in caso di reato o dall'Autorità amministrativa competente in caso di illecito amministrativo.
Art. 255 ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (art. 255 commi 1 e 2) È rimasto una contravvenzione ma con pene più severe: Privati: ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Se l'abbandono o il deposito sono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Titolari di imprese e responsabili di enti: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro. PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. APPLICABILE

2.v, l.v, 8.v, B108AL0701C/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette euro.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 255 bis

Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

Invece

ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI

(art. 256-bis comma 2)

È un **delitto** punito con le seguenti pene:

Rifiuti non pericolosi: reclusione da 2 a 5 anni.

Rifiuti pericolosi: reclusione da 3 a 6 anni.

PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. NON APPLICABILE

ABBANDONO DI MOZZICONI DI SIGARETTA O DI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI (art. 255 comma 1-bis)

È rimasto **illecito amministrativo** ma con **sanzione pecuniaria più severa:** sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 320 euro.

Però se tali rifiuti sono gettati da veicoli in sosta o in movimento si applicano invece le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 del codice della strada. In questi casi l'accertamento è di competenza degli organi di polizia stradale.

ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

Si tratta di un nuovo **delitto**.

Privati: reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Titolari di imprese o responsabili di enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi.

Se il fatto è effettuato mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti**: pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e a reclusione da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 2).

In caso di **colpa**: pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

**PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg.
NON APPLICABILE**

**Art. 255-ter
Abbandono di rifiuti pericolosi**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
 a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI

È passato da contravvenzione a **delitto**.

Privati: reclusione da 1 a 5 anni o, nei casi aggravati di cui al comma 2, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Titolari di imprese o responsabili di enti: reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi o, nei casi aggravati di cui al comma 2, reclusione da 2 anni a 6 anni e sei mesi.

Se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti**: pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e a reclusione da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 2).

In caso di **colpa**: pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

**PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg.
NON APPLICABILE**

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Interna: AOO ARPA, N. Prot. 00077438 del 04/09/2025

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. 1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la	ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (commi 1 e 1-bis) È passata da contravvenzione a delitto. Rifiuti non pericolosi: reclusione da 6 mesi a 3 anni o, in presenza delle circostanze aggravanti di cui al comma 1-bis, da 1 a 5 anni. Rifiuti pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni o, in presenza delle circostanze aggravanti di cui al comma 1-bis, da 2 anni a 6 anni e 6 mesi. Se l'abbandono o il deposito sono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni: pene ridotte della metà (comma 4). Se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e a reclusione da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 2). In caso di colpa: pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter). Aggravante dell'attività d'impresa: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis). PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. NON APPLICABILE --- --- --- --- --- DISCARICA NON AUTORIZZATA (comma 3) È passato da contravvenzione punita con pena congiunta a delitto.

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do, ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis, sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.**

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

Rifiuti non pericolosi: reclusione da 1 a 5 anni, o, nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3-bis, da 2 a 6 anni.

Rifiuti pericolosi: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi o, nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3-bis, da 2 anni e 6 mesi a 7 anni.

In caso di **inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni:** pene ridotte della metà (comma 4).

Se commesso **in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti:** pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e a reclusione da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 2).

In caso di **colpa:** pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

Aggravante dell'**attività d'impresa:** pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. NON APPLICABILE

--- --- ---

MISCELAZIONE DI RIFIUTI (comma 5)

Rimane una **contravvenzione**, con la **medesima pena** dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Se commesso con **colpa:** pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter).

Aggravante dell'**attività d'impresa:** pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. NON APPLICABILE per la maggioranza delle Procure (in quanto contravvenzione punita con pena cumulativa)

invece

**se commesso IN FUNZIONE DELLA SUCCESSIVA COMBUSTIONE ILLECITA
DI RIFIUTI**

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Arpa Piemonte
Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017
Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO
direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

(art. 256-bis comma 2)

È un **delitto** punito con le seguenti pene:**Rifiuti non pericolosi:** reclusione da 2 a 5 anni.**Rifiuti pericolosi:** reclusione da 3 a 6 anni.

PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg.
NON APPLICABILE

Art. 256-bis

(Combustione illecita di rifiuti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. **Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.**

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTIÈ rimasto un **delitto** ma con pene più severe nelle ipotesi aggravate di cui al comma 3-bis.**Rifiuti non pericolosi:** reclusione da 2 a 5 anni; per le ipotesi aggravate: reclusione da 3 a 6 anni, con aumento fino alla metà se segue l'incendio.**Rifiuti pericolosi:** reclusione da 3 a 6 anni; per le ipotesi aggravate: reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni, con aumento fino alla metà se segue l'incendio.

Se è commesso in territori, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della L 225/1992: pene sono aumentate di un terzo

Aggravante dell'**attività d'impresa**: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis).

PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg.
NON APPLICABILE

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
 ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.	
Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto	OMESSA O INCOMPLETA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (comma 2) È rimasto illecito amministrativo ma con pena più grave: sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro. È prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali. ----- TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FORMULARIO O CON FORMULARIO INCOMPLETO O INESATTO (comma 4) Rimane un delitto ma con pena più grave: reclusione da 1 a 3 anni. PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. NON APPLICABILE

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. **Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni** nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da

2.v, l.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

direzione.technica@arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Interna: AOO ARPA, N. Prot. 00077438 del 04/09/2025

cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.	
Art. 259 Spedizione illegale di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI È passata da contravvenzione con pena cumulativa a delitto, punito con reclusione da uno a cinque anni (con aumento di pena in caso di rifiuti pericolosi). Se commesso in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti: pena non inferiore a reclusione da 2 a 5 anni in caso di rifiuti non pericolosi e a reclusione da 3 a 6 anni in caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 2). Se commesso con colpa: pene diminuite da diminuite da un terzo e due terzi (art. 259-ter). Aggravante dell'attività d'impresa: pena aumentata di un terzo (art. 259-bis). PROCEDIMENTO ESTINTIVO ex art 318-bis e segg. NON APPLICABILE

2.v, 1.v, 8.v, B108AL070IC/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd

Art. 259-bis Aggravante dell'attività di impresa Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	AGGRAVANTE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA (O ATTIVITA' ORGANIZZATA) Aumento di pena per tutti gli illeciti previsti dagli artt. 256 (Gestione di rifiuti non autorizzata), 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti). Responsabilità anche per omessa vigilanza sull'autore materiale dell'illecito. Applicabilità sanzioni ex art 9, comma 2, D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese.
Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.».	Pene diminuite da un terzo a due terzi in caso di illeciti previsti dagli artt. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti).

2.v, 1.v, 8.v, B108AL0701C/ARPA.sdo, ARPA.arm, P000002025/ARPA.do,
ARPA.arm, 311/2025C/ARPA.frc, ARPA.arm, 46.nd